

## La successione dello Stato

*Fabiana D'Avino\**

*SOMMARIO: 1. Ratio e presupposti del fenomeno - 1.1 Mancanza di successibili. La non notorietà del chiamato rientra nei presupposti della successione dello Stato? - 1.2 Eredità lasciata da un cittadino italiano all'estero ovvero da un cittadino straniero in Italia. Criterio per l'individuazione della legge applicabile alla successione: residenza del defunto, regolamento UE n. 650/2012 - 2. Excursus storico, disciplina e natura del fenomeno - 3. Qualificazione della posizione giuridica dello Stato.*

### *1. Ratio e presupposti del fenomeno.*

La successione dello Stato è disciplinata dall'art. 586 c.c., ai sensi del quale *“in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquistato si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”*.

Ai fini del preliminare inquadramento della fattispecie, *in primis* è opportuno circoscrivere l'operatività del fenomeno nell'ambito della disciplina della successione legittima di cui al titolo II del libro II del codice civile (artt. 565 e ss.), escludendo quindi quella testamentaria, prevista nel titolo immediatamente successivo dello stesso libro, agli artt. 587 e ss.

Muovendo dall'assunto dell'art. 457 comma 1 c.c. per cui *“l'eredità si devolve per legge o per testamento”*, si desume *a contrario* che tali due categorie del sistema successorio ereditario si differenziano in ordine alla modalità di assegnazione dell'eredità: rispettivamente, designazione *ope legis* a favore di determinate categorie di individui *versus* designazione per precisa volontà testamentaria del *de cuius*.

Lo Stato, in quanto persona giuridica dotata di soggettività e personalità (*rectius* in quanto soggetto di diritto titolare di situazioni giuridiche soggettive che gode di autonomia patrimoniale perfetta), è capace di ricevere per testamento e, al verificarsi di questa ipotesi, il fenomeno rientra a pieno titolo nella disciplina della successione testamentaria, con tutti i limiti che le appartengono.

Ne dipende l'applicazione di tre principi. In primo luogo, il principio di certezza della volontà testamentaria di cui all'art. 628 c.c., che afferma che *“è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non essere determinata”* in applicazione della regola generale dell'art. 1346 c.c. ai sensi del quale *“l'oggetto del contratto deve essere ... determinato o determinabile”*. Segue il principio di personalità della volontà testamentaria

---

(\*) Dottoressa in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso l'Avvocatura generale dello Stato (avv. St. Amedeo Elefante).

sancito dall'art. 631 comma 1 c.c. per cui “è nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità”. Infine, vige altresì il principio della libertà testamentaria, in merito al quale l'ereditando può discrezionalmente decidere dei propri beni, arginato dalla riserva di una quota indisponibile, la cosiddetta quota di legittima, imposta dal legislatore in favore degli stretti congiunti (figli, coniugi e, quando non vi siano figli, ascendenti).

A ben vedere però, per quanto lo Stato possa essere designato in qualità di erede per precisa volontà testamentaria del *de cuius* integrando così gli estremi del fenomeno della successione testamentaria, l'ipotesi sottesa alla previsione dell'art. 586 c.c., non è ascrivibile a detta categoria, ma vede lo Stato annoverato dal legislatore nella categoria dei successibili *ex lege* insieme al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali e agli altri parenti entro il sesto grado, come elencati dall'art. 565 c.c.

La fattispecie *de qua* rispetto alla successione legittima si pone in un rapporto di *species* a *genus*, pertanto in quest'ottica di comparazione se ne possono evidenziare *ratio* e presupposti.

In merito al **fondamento** della categoria in analisi, la dottrina è divisa tra chi ne rinviene uno unico (1) in tutte le ipotesi e chi invece distingue (2) a seconda delle categorie di successibili.

Per i primi, il fenomeno successorio risponde sempre alla stessa finalità di interesse generale di garantire la titolarità del patrimonio (3), il che comporta, come *extrema ratio* e in mancanza di familiari e parenti nei gradi ritenuti idonei dalla legge, la chiamata dello Stato in quanto ente rappresentativo della collettività. L'unico *distinguo* in quest'ultimo caso, è il carattere residuale della vocazione.

Ad avviso dei secondi invece, la successione dei componenti della famiglia risponde alla presunta volontà del *de cuius* e all'intensità del vincolo tra i congiunti e il defunto, mentre quella dello Stato prescinde da una *ratio* di solidarietà familiare e ha la funzione di garantire la conservazione dei beni assicurando la continuità dei rapporti giuridici e la valorizzazione dell'utilità economica dei beni.

Quale delle due si condivide, è intuitivo che la scelta di configurare lo Stato quale successore di ultima istanza si spiega in considerazione della presunta as-

---

(1) TAMBURRINO G., *Successione legittima (Dir. Priv.)*, *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, 1990.

(2) MENGONI L., *Delle successioni legittime, Libro secondo (Artt. 565-586)*, in *Comm. SCIALOJA e BRANCA*, Bologna-Roma, 1985, 17 ss.; TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2019, XXIV ed., p. 1346.

(3) Così TAMBURRINO G.: “*onde in primis la concessione all'autonomia privata di indicare a chi si vuole che il proprio patrimonio si trasmetta e secondariamente, quando l'autonomia privata non funzioni, è la legge che determina i successibili*”.

senza di un vincolo familiare per i parenti oltre il sesto grado (fino al regio decreto n. 1686/1916 il grado dei successibili si estendeva fino al decimo).

Rispetto ai **presupposti**, la regola perché possa aversi successione legittima, è la necessaria concorrenza di tre condizioni (4): a) l'apertura della successione, che avviene nel momento della morte naturale: la morte è l'effetto causale della successione, fino a quel momento non c'è alcun tipo di aspettativa giuridicamente tutelata, b) il titolo a succedere, quindi l'appartenenza alla categoria di successibili individuati dalla legge e c) la mancanza, totale o parziale, della successione testamentaria, per tale intendendosi: l'inesistenza di un testamento, l'esistenza di un testamento contenente solo disposizioni a titolo particolare, l'esistenza di un testamento contenente disposizioni a titolo universale che non coprano tutto l'asse ereditario, un testamento revocato, un testamento nullo o annullato, un testamento inefficace per deficienza della condizione sospensiva o avveramento della condizione risolutiva, la risoluzione della disposizione testamentaria provocata dall'inadempimento dell'onere, la mancanza di accettazione dell'eredità (rinuncia prescrizione decadenza) senza che si faccia luogo a sostituzione, la rappresentazione o l'accrescimento, la pronuncia dell'indegnità dell'erede, i nascituri che non vengano ad esistenza (5).

Oltre a queste tre condizioni, il *quid pluris* perché possa aversi la devoluzione del patrimonio ereditario secondo successione (legittima) dello Stato è consacrato dal legislatore nell'espressione negativa di apertura della disposizione "*la mancanza di altri successibili*" ed è altresì sottinteso nel rapporto di cittadinanza tra il *de cuius* e lo Stato italiano, ovvero, trattandosi di defunto apolide, nella sua residenza nello stesso.

Tralasciando il rapporto tra successione testamentaria e legittima, si precisa che anche qualora il *de cuius* abbia disposto di solo una parte dei suoi beni, è ben possibile che lo Stato succeda per la restante parte.

### *1.1 Mancanza di successibili. La non notorietà del chiamato rientra nei presupposti della successione dello Stato?*

Con la dicitura del primo presupposto negativo espresso "*mancanza di altri successibili*", si intende il caso in cui manchino altri successibili testamentari o successibili legittimi (coniuge e parenti entro il sesto grado), ovvero siano indegni (artt. 463 e ss.), ovvero il testamento sia invalido, ovvero non accettino nel termine (art. 480 c.c.), ovvero rinunzino all'eredità (art. 519 c.c.).

La prima ipotesi, alla quale è parificato il caso in cui gli eredi non siano noti (*infra*), integra gli estremi di una delazione immediata. Nei restanti casi, lo Stato viene alla successione in base ad una delazione successiva (6).

---

(4) TAMBURRINO G., *op. cit.*, *passim*.

(5) CAPOZZI G., *Successioni e Donazioni*, I, IV ed., Milano, 2015, pp. 605-606.

Chiarito come vada interpretata la locuzione “*mancaza di altri successibili*”, è discusso se possa sottintendersi nella dizione anche l’ipotesi della non notorietà del chiamato, non desumibile dal dato letterale.

Sotto il vigore dell’abrogato codice civile Pisanelli del 1865, l’allora art. 980 prevedeva espressamente che questa ipotesi costituisse condizione per l’operatività dell’istituto dell’eredità giacente, preposto allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio, nei casi in cui il chiamato non vi provveda (7).

Ne dipendeva, dunque, il ricorso ad un sistema di amministrazione e gestione dei beni del *de cuius*, affidato ad un curatore nominato giudizialmente d’ufficio o su istanza degli interessati (chiamati, legatari, creditori, etc.).

*Medio tempore*, e fino all’accertamento dell’insussistenza dei successibili, era quindi preclusa la successione dello Stato (8).

L’attuale disciplina della giacenza, come formulata dell’art. 528 introdotto nel 1942, prevede che si configuri tale istituto al ricorrere di tre condizioni: a) la mancata accettazione dell’eredità dal chiamato, b) il mancato possesso dei beni ereditari da parte dello stesso e c) la nomina del curatore con decreto del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Dal dettato codicistico si evince, l’omissione di qualsiasi riferimento all’ipotesi della non notorietà: quindi, deve ritenersi parificata (*rectius* sottesa) a quelle espressamente elencate dall’art. 528 c.c.? O deve rientrare nella “*mancaza di successibili*” di cui all’art. 586 c.c.?

Detto altrimenti, qualora si ignori se vi siano chiamati all’eredità, si ritengono sussistenti gli estremi della giacenza o segue l’immediata devoluzione allo Stato?

Il risvolto pratico dell’interrogativo sta, evidentemente, nella individuazione del soggetto deputato all’amministrazione e alla gestione dell’eredità.

La risposta non è pacifica, la dottrina oscilla tra le due soluzioni opposte ed una terza intermedia.

La prima tesi (9) sostiene la necessità della fase dell’eredità giacente e argomenta dalla relazione al Re n. 255, dalla quale risulta che nel corso dei lavori preparatori al nuovo codice, la questione della non notorietà, pur affrontata, si ritenne superflua da disciplinare in modo espresso poiché “*è evidente che essa è già compresa in quella del chiamato che non accetti e non si trovi nel possesso dei beni*”.

---

(6) VASSALLI M.N., *La successione dello Stato*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. RESCIGNO, Padova, 1994, pp. 685 e ss.

(7) DI LORENZO G., *L’eredità giacente*, in *Tratt. dir. successioni e donazioni, I, La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 1177.

(8) Così ricostruito da SPOTTI F., *Il problema della giacenza dell’eredità nel caso in cui i chiamati siano ignoti*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2009, pp. 981-982.

(9) AZZARITI G., *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, in *Giust. sist. Bigiavi*, Torino, 1989, 2 ed., pp. 379 e ss.

In particolare, afferma che detta fase transitoria serve a scopo di indagine, al fine di effettuare accertamenti circa l'esistenza di parenti entro il sesto grado ed, eventualmente, al fine di verificare la mancanza di successibili che sarà oggetto di declaratoria *ope iudicis* su istanza del curatore. La garanzia giudiziaria è necessaria ed ha luogo nella misura in cui l'indagine non potrebbe essere demandata al mero diretto interessato (Stato).

In posizione intermedia, tra quest'ultimo e l'orientamento opposto, un secondo filone (10) sostiene la tesi della giacenza ponte.

In quest'ottica, la non notorietà del chiamato rientra della "mancanza di successibili" *ex art. 586 c.c.*, ma non osta alla nomina di un curatore *ex art. 528 c.c.*

Precisamente, tale ultimo assolve al compito di liquidare le passività e una volta espletato, ha luogo la fine della giacenza. Il che costituisce una deroga alla disciplina regolare della curatela, che cessa *ope legis* con l'acquisto dell'eredità.

La terza ed ultima tesi (11), attenendosi al dato letterale, deduce che l'art. 528 c.c., per ritenere integrati gli estremi dell'istituto della giacenza, postula espressamente la presenza di un chiamato, e precisamente di un chiamato che non abbia accettato o che non sia nel possesso dei beni, ma che pur sempre sia già individuato. Il che nulla ha a che vedere con la situazione di incertezza propria dell'ipotesi discussa: se il chiamato non è noto, allora non può esserci mancata accettazione né mancato possesso dei beni.

Non può farsi rientrare nei presupposti di cui all'art. 528, la condizione in cui un chiamato non vi sia, proprio in quanto ignoto. Il che, piuttosto, rientra esattamente nella "mancanza di successibili" che determina l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato *ipso iure*.

*A fortiori* in tal senso depone l'analisi della *ratio* dell'istituto della giacenza (12), che nel caso di non notorietà, non ha ragion d'essere: serve a garantire l'amministrazione e la gestione dei beni nelle more dell'acquisto dell'eredità, ma visto che lo Stato è per definizione erede noto e visto che succede senza bisogno di accettazione, allora non può configurarsi un'ipotesi di mancata accettazione e non può rispondere a nessuna esigenza la nomina giudiziale di un curatore.

Tutto quanto sostenuto, non osta alla possibilità che entro la scadenza del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità, si rinvenga l'esistenza di altri successibili o anche di un testamento. In tal caso, la delazione a favore dello Stato decade con efficacia retroattiva.

---

(10) CICU A., *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità*, in *Tratt. CICU - MESSINEO*, Milano, 1954, pp. 139 e ss.; FERRI L., *Successioni in generale. Dell'eredità giacente. Artt. 528-532*, in *Comm. SCIALOJA e BRANCA*, Bologna - Roma, 1970, pp. 190 e ss.

(11) MENGONI L., *Le Successioni*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, pp. 1077 e ss.; ID., *Delle successioni legittime*, cit., p. 126; TRIMARCHI V.M., *L'eredità giacente*, Milano, 1954, p. 30, nt. 36.

(12) SPOTTI F., *Il problema della giacenza dell'eredità nel caso in cui i chiamati siano ignoti*, cit., p. 983.

Ulteriore argomento a sostegno della conclusione nel senso della successione Stato, è la corretta lettura dell'art. 70 c.c., in tema di chiamata di persona della quale si ignori l'esistenza, che prevede la devoluzione ai chiamati ulteriori, anche provvisoria, in quanto sottoposta a condizione risolutiva. Il che ne comporta l'esclusione dall'ambito di applicazione del fenomeno *de qua*.

A ben vedere infatti, prescindendo dalle dispute che attribuiscono alla disposizione di cui sopra valore processuale o sostanziale, ogni suo impiego ai fini del sostegno alle tesi contrarie all'applicazione dell'art. 586 c.c., è strumentale e infondato: l'art. 70 c.c. presuppone l'ipotesi di chiamato scomparso o assente, vale a dire di un chiamato noto di cui si ignora l'esistenza (13). Altra è l'ipotesi in cui si ignori se un chiamato esista o sia mai esistito (14).

*1.2 Eredità lasciata da un cittadino italiano all'estero ovvero da un cittadino straniero in Italia. Criterio per l'individuazione della legge applicabile alla successione: residenza del defunto, regolamento UE n. 650/2012.*

Al primo presupposto positivo espresso della “*mancaza di successibili*” se ne aggiunge un secondo positivo inespresso, ovvero il rapporto di residenza del defunto con lo Stato.

Per quest'ultimo fungono da spartiacque prima la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato di cui alla L. 218/1995 che al capo VII disciplina le successioni (artt. 46-50) e poi l'intervento del legislatore unionale con regolamento n. 650/2012 del 4 luglio “Relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”.

La questione oggetto dell'*excursus* normativo è volta concretamente a dirimere le problematiche legate ai casi di eredità lasciata da uno straniero in Italia ovvero da un cittadino italiano all'estero (15), individuando la legge applicabile ad una successione, *rectius* i criteri da impiegare a tale fine.

La conseguenza applicativa dell'indagine si riscontra nella qualificazione giuridica della posizione dello Stato in relazione all'eredità e precisamente nel rapporto di diritto privato successorio *versus* di diritto pubblico per sovranità, in quanto manifestazione della potestà d'imperio (*infra* § 3).

Il quadro normativo precedente all'intervento della riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato si risolveva nell'art. 23 delle preleggi, ai sensi del quale “*le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta*”.

---

(13) TRIMARCHI V.M., *op. cit.*, p. 31; AZZARITI G., *op. cit.*, p. 385.

(14) SPOTTI F., *op. cit.*, p. 984.

(15) VASSALLI M.N., *op. cit.*, pp. 690 e ss.

Dunque, vigeva un criterio di collegamento oggettivo rimandando alla legge nazionale del defunto (16).

Assumendo che la legge italiana qualifica la successione dello Stato *iure privatorum* (*infra* § 3), la problematica sorgeva quando la legge nazionale del defunto la qualificava *iure imperii*.

A ben vedere, nel caso di cittadino straniero che avesse lasciato la propria eredità in Italia, se lo Stato estero rivendicava la propria eredità *iure imperii*, questa norma non poteva fare ingresso nel sistema interno italiano, poiché ai sensi dell'art. 31 delle disposizioni preliminari vige il divieto di applicazione del diritto straniero se incompatibile con l'ordinamento pubblico. Quindi si ricorreva al criterio della *lex loci* di cui all'art. 22 delle stesse preleggi e nel rispetto della legge del luogo nel quale si trovano le cose, succedeva lo Stato italiano. Per alcuni (17) succedeva ai sensi dell'art. 586 c.c. e per altri (18) non potendosi applicare l'art. 586 c.c. perché nel caso di defunto straniero mancava il rapporto di cittadinanza con lo Stato, questo succedeva per occupazione *ex art.* 827 c.c. nei beni immobili e *ex art.* 923 c.c. nei beni mobili.

Con la L. 218/1995, il legislatore ha parzialmente risolto l'*empasse* dando un riconoscimento positivo a quest'ultima soluzione.

Dapprima ha ribadito all'art. 46 il criterio della nazionalità del testatore, con clausola di salvezza nel caso in cui il *de cuius* avesse scelto con dichiarazione testamentaria la legge dello Stato di residenza. A ben vedere, infatti, si prevede che “*la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte*” sebbene “*il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede [...]*”.

In secondo luogo, ha esplicitamente disciplinato il caso dell'eredità lasciata in Italia da un cittadino straniero il cui Stato estero qualifica la successione dello Stato *iure imperii* all'art. 49, specificando che “*quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano*”.

È equiparato il caso di cittadino italiano che lasci i beni in uno Stato estero: lo Stato italiano subentra al *de cuius* solo se la legge dello Stato in cui si trova l'eredità qualifica la successione *iure hereditario*.

Ne dipende quindi la soluzione all'ipotesi di conflitto negativo, ovvero all'ipotesi in cui nessuno Stato, né straniero né italiano, avrebbe titolo ad entrare nel possesso dei beni.

---

(16) ONDEI E., *Per un ampio diritto di successione dello Stato sui beni privati*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, pp. 324 e ss.

(17) Sotto il vigore del codice abrogato: ZANZUCCHI M.T., *Successioni legittime*, Milano, 1929, p. 211.

(18) MENGONI L., *Delle successioni legittime*, cit., pp. 210 e 231.

A partire dall'entrata in vigore del regolamento EU n. 650/2012, per natura *self executing* e quindi efficace a prescindere da atti nazionali di recepimento, l'art. 21 comma 1, sovvertendo la precedente gerarchia, risolve anche l'ipotesi di conflitto positivo, quindi l'ipotesi in cui sia lo Stato straniero sia quello italiano avanzino pretese sull'eredità senza successibili, prevedendo che "... *la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte*". Il comma 2 dello stesso articolo ammette una clausola di salvezza per il caso in cui "*il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1*", riconoscendo applicabile alla successione la legge di tale altro Stato.

Resta poi valida la facoltà di scelta della legge da parte del testatore.

## 2. *Excursus storico, disciplina e natura del fenomeno.*

Una delle questioni più discusse della fattispecie disciplinata dall'art. 586 c.c., riguarda la effettiva natura del fenomeno: è da ricondursi nell'ambito degli acquisti a titolo originario o a titolo derivativo?

Si impone una premessa sull'inquadramento dogmatico del tema.

L'acquisto è la vicenda iniziale del rapporto giuridico: questo si costituisce "*quando il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo*" (19). In particolare, è il fenomeno avente ad oggetto il collegamento tra un diritto e la persona che ne diventa titolare.

Nell'acquisto a titolo originario, tale diritto sorge *ex novo*; in quello a titolo derivativo, si trasmette.

Detto altrimenti, nel secondo caso si verifica una successione: il passaggio di un diritto dal patrimonio giuridico di un soggetto a quello di un altro, il che, in prospettiva opposta, si risolve nel mutamento del titolare di un diritto soggettivo.

La successione è suscettibile di classificazioni alla stregua di vari criteri: può riguardare il lato attivo o quello passivo; può essere a titolo universale, se investe la totalità dei rapporti facenti capo ad un soggetto, nella componente attiva e in quella passiva, oppure a titolo particolare, se concerne solo alcuni di essi, determinati.

Le modalità più frequenti con le quali si verifica una successione, e quindi ha luogo un acquisto a titolo derivativo, sono il contratto e la successione *mortis causa*.

Rispetto ai modi d'acquisto a titolo originario, invece, nell'elencazione rientrano: l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, l'usucapione e il possesso in buona fede dei beni immobili.

Ai fini dell'analisi della fattispecie di cui all'art 586 c.c., è sufficiente soffermarsi solo sull'occupazione.

---

(19) TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *op. cit.*, p. 84.



Ex art. 923 c.c., “Le cose mobili che non sono in proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Tali sono le cose abbandonate [...]”. Se ne deduce che l’occupazione consiste “nella presa di possesso con l’intenzione di acquisirle” (20) di *res nullius* e *res derelictae*, dunque ha ad oggetto solo cose mobili.

Per i beni immobili, invece, l’art. 827 c.c. dispone che “se non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato”.

Ciò premesso, **da dove origina il dubbio in ordine alla natura del fenomeno della successione dello Stato?** Da alcune peculiarità della disciplina che la rendono un’ipotesi *sui generis*. Il riferimento è *in primis* al carattere necessario dell’acquisto, cioè alla sua operatività *ipso iure* senza bisogno di accettazione. Seguono l’irrinunciabilità, quindi l’esclusione del potere di rinuncia, e la responsabilità limitata del successore *intra vires*.

Non è l’unica ipotesi di automatismo dell’acquisto prevista dall’ordinamento. Accedono ad un acquisto *ipso iure* anche il chiamato nel possesso dei beni ereditari che non compie l’inventario o non fa la dichiarazione nei termini previsti dall’articolo 485 c.c. e il chiamato che sottrae o nasconde beni ereditari, che ai sensi dell’articolo 527 c.c. è considerato direttamente erede puro e semplice.

L’eccezionalità della disciplina importa l’esclusione dell’operatività di alcune norme di portata generale. *In primis* nella disciplina della successione dello Stato non trova applicazione l’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario (art. 473), né logicamente le disposizioni ad esso collegate quali le cause di decadenza dallo stesso beneficio, come l’alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria (art. 493 c.c.) o l’ipotesi di omissioni ed infedeltà nell’inventario (art. 494 c.c.). Lo Stato sarà sempre tenuto a rispondere *intra vires* e *cum viribus hereditatis*.

È quindi preclusa anche l’applicabilità di ogni previsione volta alla perdita del beneficio della responsabilità limitata, tra cui l’istituto della separazione dei beni (art. 512 c.c.) che per di più determina anche l’incompatibile conseguenza della confusione dei patrimoni.

In ultimo luogo, evidentemente non figura neppure il termine decennale per l’accettazione, salvo poi cadere in prescrizione (art. 480) (21).

In passato, parte della dottrina (22) ha ritenuto di ricondurre la fattispecie ad un’ipotesi di acquisto a titolo originario *iure accessionis*. Oggi è pacifico ritenere prevalente la posizione che sostiene l’acquisto a titolo derivativo *iure successionis*, sebbene ciò non equivalga a riconoscere allo Stato la qualifica di erede. In effetti, resta aperta la diatriba in ordine al titolo giuridico a fondamento della successione: *mortis causa versus iure imperii* (*infra* § 3).

(20) TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *op. cit.*, p. 291.

(21) VASSALLI M.N., *op. cit.*, pp. 687-688.

(22) CICU A., *Le successioni. Parte generale. Successione legittima e dei legittimari. Testamento*, Milano, 1947, p. 207; BARSÌ L., *Le successioni per causa di morte*, II ed., Milano, 1944, pp. 239 e ss.

Operando una **ricostruzione dell'evoluzione storica** (23), l'istituto affonda le proprie radici nel periodo del diritto romano. Inizialmente i *bona vacantia* potevano diventare di proprietà di chiunque per usucapione, poi vennero attribuiti al *fiscus* che le acquistava *ipso iure*, seppur per ragioni pubblicistiche e senza subentrare *in locum et ius defuncti*, quindi senza assumere la qualifica di *heres*.

Nell'epoca medievale, ha preso piede la teoria del dominio eminente, per la quale su ciascun bene insistono un *dominus eminens* e un *dominus utilis*, dove il primo ha diritto di ricevere i frutti della cosa e il secondo gode del bene stesso. Alla morte del *dominus utilis* i diritti che gli facevano capo si assumevano alla titolarità del *dominus eminens*, nelle figure prima del re, poi dei comuni, dei signori e dei principi e, in ultimo, dello Stato.

L'impronta evidentemente feudale di tale costruzione ne ha consentito un largo impiego nel diritto francese. Il code Napoléon l'ha recepita interamente agli articoli 539 e 713 i cui dettati riportano rispettivamente "*Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat*" e "*Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits*".

Ne dipende che per il diritto francese lo Stato acquista a titolo originario per consolidazione.

Minor seguito della teoria del dominio eminente si registra, invece, nell'ordinamento italiano, nel quale è tendenzialmente pacifica la natura di acquisto a titolo derivativo (*infra* § 2).

In questo modo si supera anche la teoria dell'acquisto per occupazione, pure ascrivibile al titolo originario e non successorio e che aveva trovato sostenitori (24) sotto il vigore del codice del 1865.

In effetti, la previsione normativa contenuta nell'attuale art. 586 trae origine dal disposto dell'art. 758 contenuto nel codice Pisanelli ai sensi del quale "*in mancanza di persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato*".

Per entrare nell'ottica della teoria in parte condivisa prima del 1942, va premesso che all'epoca non figurava una disposizione analoga all'attuale articolo 827, che riconosce la titolarità allo Stato dei beni immobili vacanti.

Dunque, sotto il vecchio codice, vigeva la regola per cui i beni mobili e immobili potevano essere occupati con l'osservanza del principio della

---

(23) RICCIOTTI G., *La successione dello Stato*, in *Riv. not.*, 1969, pp. 455 e ss.

(24) GABBA C.F., *Indole del diritto dello Stato sulle successioni vacanti*, in *Nuove questioni di diritto civile*, II, Torino, 1914, pp. 191 e ss. In giurisprudenza seguono questa tesi: Corte d'Appello di Lucca, 16 marzo 1886, in *Legge* 1887, 2, 414; Cass. Palermo, 25 luglio 1896, in *Foro italiano* 1897, I, 936.

pubblicità, anche dai singoli privati. Ebbene, per evitare che fosse quest'ultimo il caso, si è teorizzato (25) che nell'ipotesi dei beni ereditari, trattandosi di *universitas*, potevano essere occupati solo dallo Stato, in qualità di "occupante privilegiato".

Con l'introduzione del dettato che oggi impone un residuo di dominio eminente sui beni immobili vacanti, si argomenta *a contrario* confutando la teoria in contestazione: se effettivamente l'art. 586 attribuisse allo Stato un diritto di occupazione sulle eredità, allora l'art. 827 non avrebbe ragion d'essere (*infra*).

Ulteriore obiezione alla teoria dell'acquisto per occupazione si rinviene nella constatazione che l'occupazione stessa per natura, in quanto atto materiale, ha effetto solo sulle singole cose materiali, non anche sui rapporti giuridici obbligatori attivi e passivi. Ne dipende che per poter essere oggetto di occupazione, l'*universum ius defuncti*, nel divenire *res nullius*, vedrebbe estinguere tutti i rapporti di credito e di debito ad esso inerenti. Anche questa è una conseguenza inammissibile (26).

Sul tema della natura della successione dello Stato, si è registrato un apporto giurisprudenziale dirimente (27), una pronuncia non troppo recente, della Suprema Corte di Cassazione, intervenuta sul ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige contro l'Amministrazione Finanze dello Stato.

Si precisa che la disciplina statutaria delle Regioni a Statuto Speciale, in merito al regime proprietario dei *bona vacantia* (immobili), ne predispose l'attribuzione in favore delle stesse, derogando quindi al diritto statale alla relativa acquisizione.

Nella ricostruzione del fatto, la vicenda ha riguardato la titolarità dell'eredità di una donna deceduta senza lasciare testamento né successibili, dunque la titolarità era contesa tra Stato e Regione a Statuto Speciale.

Nella parte in diritto, il giudizio verteva sull'interpretazione dell'art. 67 comma 2 dello Statuto della Regione, approvato con d.p.r. n. 670/1972, il quale art. dispone che: "*I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione*".

Posto che si tratta di norma dal valore costituzionale, sovraordinata alle fonti codicistiche aventi rango di leggi ordinarie e dunque preferita nell'applicazione, l'art. 67 comma 2 di cui sopra, deve interpretarsi nel senso che costituisce una deroga solo all'art. 827 c.c., in tema di beni immobili vacanti? O ad entrambi gli artt. 586 e 827 c.c.?

---

(25) GABBA C.F., *op. cit.*, p. 195.

(26) RICCIOTTI G.B., *op. cit.*, p. 461.

(27) Cass. Sez. II, 11 marzo 1995, n. 2862. Con nota di CARINGELLA F., *Lo Stato quale erede necessario nelle regioni a statuto speciale / verso un raccordo tra disciplina codicistica e normativa statutaria*, *Il Corriere Giuridico*, VIII, 1995, pp. 954 e ss. e di ORLANDONI M., *Devoluzione allo Stato dell'eredità in assenza di ulteriori successibili: natura dell'acquisto*, in *Notariato*, n. 1/1996, pp. 18 e ss.

Propedeutica alla risposta all'interrogativo, è la definizione del rapporto tra i due articoli del codice.

Il Trentino-Alto Adige, avocava a sé la titolarità dell'eredità, argomentando dalla parificazione degli stessi, rispondenti alla medesima *ratio*, “*avendo l'unico scopo di impedire che i beni diventino res nullius*”. Dunque, la Regione riteneva entrambi gli articoli destinati a soccombere a favore dell'applicazione della norma statutaria, in quanto fonti in posizione gerarchica inferiore a quest'ultima.

L'Avvocatura dello Stato, d'altro canto, rivendicava la devoluzione dell'eredità sostenendo che agli artt. 586 e 827 c.c. per nulla fossero preposti al soddisfacimento della stessa esigenza, ma anzi fossero collocati su due piani diversi: rispettivamente acquisto a titolo derivativo e acquisto a titolo originario. Ne dipendeva che l'art. 67 comma 2 dello Statuto, per quanto sovraordinato al dettato codicistico, prevalesse tutt'al più solo sull'art. 827, a cui evidentemente deroga, lasciando tuttavia impregiudicata l'operatività dell'art. 586 c.c., nel quale era invece perfettamente sussumibile il caso di specie.

Nell'iter giudiziale, il Tribunale di Trento prima e la Corte d'Appello del capoluogo, poi, hanno condiviso la soluzione ermeneutica della difesa erariale, confermata poi anche in ultimo grado.

A ben vedere, i Giudici della Suprema corte hanno ritenuto che “*L'indicazione dello Stato tra i successibili nell'art. 565 c.c., la collocazione dell'art. 586 c.c. nel titolo dedicato alle successioni legittime, l'uso del verbo devolvere, adoperato da entrambe tali norme, e la previsione del principio secondo cui lo Stato risponde nei limiti del valore dei beni assegnati (art. 586, ultimo comma, c.c.), sono elementi decisivi per ritenere che l'acquisto di cui all'art. 586 c.c. avvenga iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, e non costituisca specificazione di quello a carattere chiaramente originario, contemplato dalla disposizione dell'art. 827 c.c. Né può indurre a conclusione diversa l'automaticità dell'acquisto statale, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 586 c.c., perché questa norma si riferisce al patrimonio ereditario comprensivo anche di mobili e di crediti, mentre quella dell'art. 827 c.c. riguarda soltanto i beni immobili. Pertanto, l'art. 67 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige [...] ha apportato deroga all'art. 827 c.c., cui è legato da un evidente nesso, ma non ha modificato l'art. 586 c.c., il quale è tuttora in vigore nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, perché opera nel diverso campo della successione a causa di morte*”.

In questo senso, quindi, la Cassazione, per interpretare la norma statutaria di cui si controverteva, ha preliminarmente inquadrato i due modi di acquisto della proprietà da parte dello Stato, classificando l'art. 586 alla stregua di un acquisto *iure successionis* e l'art. 827 come acquisto *iure occupationis*. In subordine, ha dedotto che l'art. 67 comma 2 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che deroga solo all'art. 827 c.c. e che solo su questo prevale, non si estende a fattispecie del campo successorio.

In conclusione, si assume il primato della tesi dell'acquisto a titolo derivativo e manca individuare se lo Stato succeda a titolo di erede o a titolo particolare per diritto di sovranità, dunque lo scenario resta circoscritto alla teoria ereditaria e a quella pubblicistica.

### 3. Qualificazione della posizione giuridica dello Stato.

Se la ricostruzione del dibattito sviluppatosi intorno alla natura del fenomeno giunge ad una conclusione tendenzialmente pacifica, altrettanto condivisa non è la qualificazione della posizione giuridica dello Stato (28).

Pur considerando il fenomeno di cui all'art. 586 c.c. avente natura di acquisto a titolo derivativo *iure successionis*, **qual è il titolo giuridico di tale acquisto?**

Esclusa la natura di acquisto a titolo originario *iure occupationis* ed appurata quella di stampo derivativo *iure successionis*, non è unanimemente affermato il corollario della qualifica di erede o di legatario allo Stato.

A ben vedere, altro è riconoscere la natura dell'acquisto a titolo derivativo per successione, altro è riconoscere la natura dell'acquisto a titolo derivativo per successione *mortis causa* e quindi qualificare la posizione giuridica dello Stato come erede o legatario.

Per quanto la premessa sia ormai condivisa, lo stesso non può dirsi delle implicazioni.

*Nulla quaestio* che l'Erario subentri nella posizione di un precedente titolare del diritto e che questo non sorga *ex novo*, ma la successione dello Stato è a titolo ereditario o extra ereditario? Laddove il titolo extra ereditario si rinviene nello *ius imperii*, quindi nella potestà sovrana che gli fa capo.

Quanto osta alla pacifica ascrivibilità del fenomeno alla modalità della successione *mortis causa* è la peculiarità della disciplina nelle componenti di: *acquisto ipso iure*, irrinunciabilità e responsabilità limitata *intra vires*.

Ad avviso di una parte della dottrina (29), fautrice della teoria pubblicistica, l'interesse pubblico e la necessità sociale che un patrimonio non resti privo di titolare spiegano le deroghe alla impostazione del fenomeno successorio in generale, ma l'eccezionale esclusione del potere di rinuncia preclude la configurazione dello Stato successore a titolo di erede o di legatario e distingue la sua vocazione da quella dei privati, la cui la sfera privata non è modificabile senza il relativo consenso. L'operatività dell'articolo 588 c.c. che

(28) MORETTI M., *Art. 586 c.c. Della successione dello Stato*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2010, p. 128.

(29) Sostenitori della teoria della successione a titolo particolare per diritto di sovranità: SANTORO PASSARELLI F., *Teoria della successione legittima dello Stato*, in *Scritti in onore di Alfredo Ascoli*, Messina, 1931, pp. 23 e ss.; RICCIOTTI G.B., *op. cit.*, pp. 469 e ss.; CARRARO L., *La vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, pp. 211-212.

impone l'assunzione della qualità di erede a chi succede nell'universalità o in una quota dei beni del *de cuius* è circoscritta alla sola successione *mortis causa* a titolo privato e volontario.

Il fenomeno ha natura successoria perché lo Stato subentra sì nell'*universum ius defuncti*, sebbene non in quanto erede né in quanto legatario. Vi subentra nell'esercizio dello *ius imperii* che gli fa capo, adempiendo ad un *munus publicum*. L'acquisto avviene *ispo iure* e senza possibilità di rinuncia perché tale è la funzione pubblica che la successione dello Stato è preposta ad assolvere: necessaria ed irrinunciabile.

La *ratio* dell'istituto, quindi, giustifica la peculiarità della disciplina e tale peculiarità, giustifica altresì il titolo della vocazione dello Stato (non ereditario ma per diritto di sovranità) e quindi la posizione giuridica *sui generis* che riveste (non essendo erede né legatario).

Se ne deduce altresì che l'*universitas* del *de cuius* costituisce un patrimonio separato che non si fonde con quello dello Stato e che per questo ne consente la responsabilità *intra vires* (30).

Sul versante opposto (31), a favore dell'inquadramento nei termini di acquisto per successione *mortis causa*, e quindi della teoria ereditaria, depongono alcuni elementi di carattere letterale: l'indicazione dello Stato tra i successibili *ex lege* nell'art. 565 c.c., la collocazione dell'art. 586 c.c. nel titolo dedicato alle successioni legittime, l'impiego del verbo "devolvere" e la limitazione delle responsabilità dello Stato nei limiti del valore dei beni assegnati.

Chi ritiene che lo Stato acquisti *iure hereditario* e non *iure imperii* non contesta la *ratio* del fenomeno, che conviene nella funzione pubblica di provvedere alla cura di interessi generali, ma contesta che la sovranità assurga a titolo giuridico della successione.

In conclusione, la dottrina maggioritaria, riconosce che l'istituto è preposto all'adempimento di una funzione pubblica, ma sostiene che questa si realizzi attraverso uno strumento di diritto privato quale è la successione ereditaria.

Un'evidenza pratica che dipende dall'adozione di una delle due tesi si palesa nel procedimento che lo Stato deve seguire per provvedere al pagamento dei debiti e al soddisfacimento dei legati.

Nell'ottica della teoria pubblicistica (32), lo Stato è tenuto a provvedere in base all'ordine cronologico delle domande, salve le cause legittime di prelazione, in ossequio al principio *prior in tempore potior in iure*.

---

(30) SANTORO PASSARELLI F., *op. cit.*, pp. 38-39.

(31) Sostenitori della teoria della successione *mortis causa*. Sotto il vigore del vecchio codice: BETTI E., *Successione legittima intestata e successione legittima necessaria*, I, Milano, 1929, p. 128. Si vedano gli Autori citati da RICCIOTTI G.B., *op. cit.*, p. 462, nota 33. Sotto il vigore del nuovo codice: MENGONI L., *Successioni per causa di morte - Parte speciale. Successione legittima*, in *Tratt. CICU - MESSINEO*, Milano, 1990, p. 210.

(32) CARRARO L., *op. cit.*, p. 216.

Seguendo invece l'impostazione della teoria ereditaria (33), lo Stato deve procedere alla liquidazione concorsuale per tutelare gli aventi causa del *de cuius* indipendentemente dalle opposizioni promosse da creditori e legatari, quindi in deroga al criterio dell'articolo 498 che prevede questo *iter* solo in caso di notifica dell'opposizione. Il che si spiega perché nella fattispecie in analisi non trova applicazione neppure la regola generale di cui all'articolo 505 c.c. che prevede la decadenza dal beneficio della responsabilità limitata nel caso in cui l'erede, nonostante l'opposizione, paghi creditori e legatari rispettando l'ordine cronologico.

Detto altrimenti, posto che lo Stato in ogni caso non può rispondere *ultra vires*, allora non è tenuto a rispettare tale ordine per evitare di perdere quel beneficio che a prescindere non gli verrebbe meno, ma deve invece procedere direttamente alla liquidazione.

---

(33) MENGONI L., *Successioni per causa di morte - Parte speciale. Successione legittima*, cit., p. 224, nota 39.